

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 1/16
Legnago, 29.01.2016

NUOVO LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Dal 1° gennaio 2016 la Legge di Stabilità 2016 ha **innalzato a euro 3.000,00 la soglia a partire dalla quale sono vietate le transazioni in contanti**, con libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

I pagamenti tra soggetti diversi di importi pari o superiori a 3.000 euro possono essere effettuati solo attraverso intermediari abilitati come banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica (carte di debito o di credito).

Il trasferimento in contanti oppure attraverso depositi bancari o postali al portatore o altri titoli al portatore è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

La **sanzione** amministrativa per i soggetti che trasferiscono contanti, depositi bancari o postali al portatore o altri titoli al portatore somme superiori 2.999,99 euro e per coloro che le accettano, resta compresa tra l'1% ed il 40% delle somme trasferite e, comunque, con un importo minimo di 3.000 euro (art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007).

Per le transazioni di importo non superiore a 250.000 euro è possibile effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione) pari al 2% dell'importo (doppio del minimo edittale). Il pagamento dev'essere effettuato entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione.

Casi in cui resta in vigore il limite di 1.000 euro

Resta fissato a 1.000 euro, invece, il limite per i pagamenti in contanti effettuati dalla Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 904, Legge di Stabilità 2016).

Il limite di 1.000 euro resta anche per chi esercita il servizio di rimessa di denaro con l'estero (Money Transfer).

Nonostante il trasferimento dei libretti di deposito bancari o postali possa avvenire fino a 2.999,99 euro come da nuovo limite, il saldo dei libretti di deposito non può essere pari o superiore a euro 1.000. Per cui potrebbe essere possibile trasferire più libretti di deposito di saldo inferiore a 1.000 euro fino al limite dei 2.999,99 euro.

Gli assegni bancari e postali resteranno trasferibili solo al di sotto dei 1.000 euro. Gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro dovranno ancora recare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

La Legge di Stabilità 2016 interviene dall'altro lato ad **incentivare l'utilizzo del POS** attraverso l'estensione per commercianti, imprese di servizi, e professionisti dell'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di credito oltre che carte di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Per chi non accetterà i pagamenti con le carte sarà prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, che verrà stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia. Sarà possibile inoltre pagare con carte di debito o di credito anche importi inferiori a 5 euro. Nel caso di pagamenti inferiori a 5 euro è previsto l'abbattimento delle commissioni bancarie ovvero la riduzione delle stesse nell'osservanza dei principi stabiliti dall'Unione Europea. L'adeguamento alle disposizioni comunitarie con riferimento alla riduzione delle commissioni sarà effettuato con decorrenza 1° febbraio 2016.

RIAPERTURA TERMINI PER RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

La Legge di Stabilità 2016 prevede la **riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate** in mercati regolamentati e **dei terreni edificabili e con destinazione agricola**, non detenuti in regime d'impresa.

La nuova rideterminazione consentirà di rideterminare il costo o valore di acquisto ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2016 partecipazioni e terreni.

Per effetto della rivalutazione di partecipazioni e terreni, il costo di acquisto rideterminato è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. a, b, c e c-bis, del T.U.I.R.).

Al fine di poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico si richiede:

- che un professionista abilitato rediga un'apposita perizia asseverata entro il termine del 30 giugno 2016;
- che il contribuente effettui entro il 30 giugno 2016 il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta rapportata al valore della perizia.

Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva

Circa l'ammontare dell'**imposta dovuta**, giova ripetere che la stessa è **pari all'8%** del valore della perizia per tutti i beni oggetto di rivalutazione.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2016. Può essere versato in un'unica soluzione, oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2017 e 30 giugno 2018). Il versamento (in un'unica soluzione o della prima rata) costituisce il perfezionamento della rivalutazione. L'imposta sostitutiva deve essere versata mediante Modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- 8055 per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
- 8056 per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Relazione di stima per le partecipazioni

Per le partecipazioni, il valore è determinato sulla base della corrispondente frazione di patrimonio netto della società calcolato sulla base della perizia giurata. In merito a quest'ultima si rileva che:

- può essere predisposta esclusivamente da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
- deve essere riferita all'intero patrimonio sociale.

È consentito rideterminare il valore di acquisto anche in misura parziale, ovvero soltanto per una parte della partecipazione detenuta.

Perizia relativa ai terreni

In relazione al valore dei terreni, lo stesso è determinato dai seguenti soggetti individuati dal legislatore: iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

DAL 1° GENNAIO 2016 INTERESSI LEGALI ALLO 0,2%

Il saggio di **interesse legale scende allo 0,2%** in ragione d'anno a partire dal 1° gennaio 2016. È quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2015, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.

La modifica del tasso legale produce rilevanti effetti nell'ambito di numerose disposizioni riguardanti innumerevoli discipline che abbracciano diversi settori (commerciale, finanziario, fiscale, lavoro, fallimentare, riscossione).

SUPER-AMMORTAMENTI

Come già indicato nella ns. circolare n.13/15 del 23 dicembre 2015, la **Legge di Stabilità per il 2016** ha introdotto una serie di agevolazioni e incentivi a favore delle imprese, dei liberi professionisti e dei privati, tra cui la nuova disciplina dei **super-ammortamenti** per gli investimenti in **beni strumentali nuovi** acquisiti a partire **dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016**.

La nuova disciplina è finalizzata ad incentivare gli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi** attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.

L'agevolazione coinvolge un ampio **ambito soggettivo**, essendo prevista a favore di:

- soggetti titolari di reddito d'impresa
- esercenti arti e professioni

ed **esclude** oggettivamente solo alcuni beni quali:

- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni materiali che, seppur strumentali all'attività, hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i beni indicati nello specifico allegato alla legge di Stabilità 2016 (aerei, materiale rotabile, condotte, etc.).

L'agevolazione è possibile sia per l'**acquisizione diretta**, ma anche per i beni utilizzati in base ai contratti di **locazione finanziaria**. Dall'ambito applicativo resta invece escluso il noleggio.

Il beneficio determina una **maggiorazione del costo fiscale di acquisizione del 40% ai soli fini della deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing**: non ha alcuna rilevanza contabile ed essendo una differenza definitiva (e non temporanea) non determina lo stanziamento della fiscalità differita.

La maggiorazione del 40% può essere applicata pure ai costi fiscali delle **autovetture aziendali** e degli **agenti e rappresentanti di commercio**.

DICHIARAZIONI D'INTENTO

Come già indicato in precedenza, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura per l'invio e la consegna delle lettere d'intento è radicalmente modificata.

Secondo le nuove regole:

- **l'esportatore abituale**:
 - **deve trasmettere** telematicamente all'Agenzia delle Entrate **i dati delle dichiarazioni d'intento emesse**;
 - **deve consegnare la dichiarazione d'intento al fornitore** insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
- **il fornitore**:
 - **emette fattura senza Iva, ma solo dopo aver**:
 - ricevuto (da parte dell'esportatore abituale) la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
 - riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
 - riepiloga le dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale.

Il fornitore che effettua la cessione/prestazione senza Iva prima di:

- **aver ricevuto la dichiarazione d'intento** e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale;
- **aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione** all'Agenzia delle Entrate;

è punito con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non applicata (art. 7 comma 4-bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. 175/2014).

RAVVEDIMENTI PIÙ LEGGERI

Dal primo gennaio 2016, per chi si “dimentica” di eseguire i pagamenti al Fisco, diventa più leggero il costo del ravvedimento. Si riducono alla metà le sanzioni applicabili per ritardi fino a 90 giorni e si abbassa la misura degli interessi legali.

Si riporta di seguito uno schema di sintesi.

Tipo di ravvedimento	Termine	Sanzione applicabile fino al 31 dicembre 2015	Sanzione dal 2016
“Sprint”	Entro 14 giorni successivi alla scadenza. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento “sprint” per sanzioni e interessi può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento	0,2% per ogni giorno di ritardo (prima riduzione, un decimo del 30% uguale al 3%; seconda riduzione, un quindicesimo del 3%, uguale allo 0,2%); la misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo	0,1% per ogni giorno di ritardo
Breve	Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza	3 per cento fisso (un decimo del 30%)	1,5 per cento fisso (un decimo del 15%)
Entro 90 giorni	Dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno	3,33 per cento fisso (un nono del 30%)	1,67 per cento fisso (un nono del 15%)
Trimestrale	Per le rate omesse dopo la prima, per concordato, conciliazione, rinuncia ad impugnare l'accertamento (autoconcordato), adesioni agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione, comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, a seguito del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, dal trentunesimo giorno fino al termine di scadenza della rata successiva, cioè, di norma, entro un trimestre. Anche per questi contribuenti, resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento sprint, breve o entro 90 giorni	3,75% fisso (un ottavo del 30%)	1,67 per cento fisso (un nono del 15%) per ritardi entro 90 giorni
Lungo o annuale	Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantunesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione	3,75% fisso (un ottavo del 30%)	confermato
Biennale	Dopo un anno, ma entro due anni dall'omissione o dall'errore	4,29 per cento fisso (un settimo del 30%)	confermato
Ultra-biennale	Dopo due anni dall'omissione o dall'errore	5 per cento fisso (un sesto del 30%)	confermato

ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI ED ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE STRUMENTALE DALL'IMPRESA INDIVIDUALE

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) prevede specifiche **agevolazioni fiscali per le assegnazioni e/o le cessioni effettuate ai soci tra il 1° gennaio 2016 e il 30 settembre 2016.**

L'assegnazione dei beni ai soci rappresenta l'operazione mediante la quale la società trasferisce ai soci propri beni non in cambio di denaro ma riducendo il proprio patrimonio netto.

Viene concessa alle società di persone e di capitali in genere l'opportunità di estromettere dal regime d'impresa non strumentali come, ad esempio, gli immobili patrimonio. Come chiarisce la relazione illustrativa al disegno di legge la norma riguarda più compiutamente i seguenti beni non strumentali:

- beni mobili;
- beni immobili;
- beni mobili registrati.

Con riferimento agli immobili, la disposizione riguarda i beni non strumentali per destinazione (vi rientrano sia gli immobili strumentali per natura che quelli merce che, infine, quelli patrimonio).

Analogamente **l'imprenditore individuale, che alla data del 31 ottobre 2015 possiede immobili strumentali** (sia per natura che per destinazione), **può optare entro il 31 maggio 2016 per l'esclusione dagli stessi dal regime d'impresa** (trasferendoli contestualmente alla sfera privata) con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Si rimanda a successive circolari un'analisi più approfondita di tali agevolazioni.

SCADENZIARIO FEBBRAIO 2016

GIORNO	SCADENZA
1 febbraio 2016 (il 31 è domenica)	Versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità
	Versamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
16 febbraio 2016	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti
25 febbraio 2016	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
29 febbraio 2016	Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU)
	Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche (CU) relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute d'acconto operate nel 2015
	Presentazione telematica della comunicazione dei dati IVA relativa al periodo d'imposta 2015

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.